

Comune di FIANO (TO)

REGOLAMENTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di FIANO del **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della legge 147/2013, una delle due componenti dell'**Imposta unica comunale** riferita ai servizi.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006, la legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, le successive modificazioni o integrazioni nonché le relative norme di applicazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, che qui si intendono per intero richiamate.

Art. 2 - Istituzione della TASI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio individuati nell'elenco allegato al presente regolamento eventualmente modificato dalla deliberazione annuale di definizione delle aliquote del tributo.

L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 e seguenti della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Presupposto impositivo della TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria.

Art. 4 - Base imponibile della TASI

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto adeguatamente rivalutata e nel valore di mercato per le aree edificabili.

E' assoggettata all'imposta anche l'abitazione principale con relative pertinenze, così come definite ai fini IMU; il valore imponibile è determinato con le stesse modalità dei fabbricati soggetti all'imposta municipale propria.

Nel caso di fabbricati non iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ovvero che siano iscritti senza attribuzione di rendita (o con attribuzione di un classeamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile), il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile è tenuto alla immediata iscrizione o variazione degli stessi al NCEU e, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, a dichiarare il corretto valore imponibile dell'immobile ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Nel merito delle aree fabbricabili si fa riferimento all'intera normativa contenuta nel Regolamento per l'Imposta Municipale Propria (IMU).

Art. 5 - Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 - Soggetto passivo del tributo

La TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo gli immobili assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da soggetti diversi dai titolari del diritto reale sull'unità immobiliare, questi ultimi (in solido tra di loro) e gli occupanti (in solido tra di loro) sono titolari di autonome obbligazioni tributarie.

Nel caso l'immobile non venga utilizzato direttamente dal titolare di diritto reale, la misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 30%. La restante parte pari al 70% resta a carico del possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta interamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sulla base della previsione normativa di solidarietà tra tutti i soggetti

passivi ¹ potrà essere individuato un solo contribuente di riferimento per ogni tipo di obbligazione tributaria (uno per le quote riferite al diritto reale e un altro per l'eventuale quota riservata ad occupanti diversi).

Il comune, nell'individuare il soggetto passivo, assumerà come contribuente:

1. Lo stesso contribuente che corrisponde l'Imposta Municipale Propria:
 - a. relativamente all'intera propria quota qualora l'immobile sia occupato dal medesimo contribuente o tenuto a disposizione;
 - b. per il 70% qualora l'immobile non sia occupato dal titolare di diritto reale ma da altra persona (inquilino, comodatario, ecc.);
2. Lo stesso contribuente che corrisponde la TARI (ex TARSU o TARES) e nella misura del 30% (quota complementare a quella individuata al punto 1b) qualora l'immobile sia occupato da contribuente che non sia titolare o contitolare del diritto reale sull'immobile, seppur non ivi residente.

Qualora il titolare di diritto reale sull'immobile non comunichi tempestivamente i dati degli occupanti utilizzatori, non consentendo di stabilire che la TASI debba essere ripartita in due porzioni, il tributo sarà interamente a lui addebitato.

Art. 7 - Aliquote e detrazioni

Le aliquote sono annualmente approvate con deliberazione dell'organo competente, in conformità con i servizi indivisibili resi ed i relativi costi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni di imposta:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, fino alla concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

¹ Art. 1, comma 671, secondo periodo, legge 147/2013

- per le fattispecie eventualmente equiparate all'abitazione principale ai fini IMU dallo specifico regolamento comunale.

L'eventuale detrazione accordata alle abitazioni principali:

- si applica anche a tutte quelle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai fini IMU a fronte di apposita disposizione normativa o del regolamento comunale ed in modo proporzionale alla quota di possesso;
- non si applica in ogni caso all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (inquilino, comodatario, ecc.).

Le aliquote e le detrazioni possono essere differenziate per categorie di contribuenti, per zone omogenee nonché per tipologie catastali di immobili.

In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota in vigore per l'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, a seguito di pubblicazione degli atti di adozione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora, entro il termine previsto dalla vigente legislazione, non si provveda ad approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il nuovo esercizio finanziario, rimangono valide quelle approvate per l'esercizio precedente.

Art. 8 - Decorrenza

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero ovvero, nel caso di periodo inferiore, non è computato. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla

normativa vigente o dal presente Regolamento.

La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore, qualora sia stata tempestivamente dichiarata entro i termini previsti, si ha dal momento in cui la stessa è avvenuta. In mancanza l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che la medesima obbligazione sia già stata assunta da altro contribuente (con propria dichiarazione regolarmente presentata).

Art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

Sono da intendersi servizi indivisibili quei servizi pubblici rivolti a fini sociali, di sviluppo e di promozione del territorio comunale rivolti all'intera collettività, per i quali non vengono corrisposte specifiche quote a carico dell'utente. Qualora detti servizi originino comunque delle entrate queste devono essere dedotte ed i relativi costi determinati al netto.

Il tributo comunale per i servizi indivisibili concorre al finanziamento di detti servizi senza peraltro doverne garantire o soddisfare specifiche percentuali di copertura.

In allegato al presente regolamento vengono indicati sinteticamente i servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI contribuisce.

Con la deliberazione di approvazione delle aliquote da parte dell'organo competente potranno essere rideterminati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi con riferimento al bilancio di previsione in corso di approvazione; tali indicazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini della quantificazione del tributo e della eventuale differenziazione delle aliquote con eventuale riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Art. 10 - Esenzioni

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario

- nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore; l'esenzione spetta limitatamente e proporzionalmente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività.

Qualora immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento della quota della TASI di competenza dell'occupante.

La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti i periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 11 - Riduzioni

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Per gli immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti dall'art. 7 del regolamento IMU, anche la base imponibile ai fini TASI è ridotta dal 50%.

Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono anche essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestato dalla certificazione ISEE, da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

Art. 12 - Dichiarazione

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti oggetto di imposizione TASI posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune che potrà anche riguardare anche la TARI ovvero l'intera IUC, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti.

Ove la TASI sia dovuta esclusivamente da titolari di diritto reale, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio.

I dati reperiti con le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, dell'IMU e della TARSU/TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI e non devono essere oggetto di nuova dichiarazione.

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 - Riscossione del tributo e modalità di versamento

Il versamento del tributo avviene mediante autoliquidazione dell'imposta da parte di ogni singolo contribuente.

Il Comune riscuote e verifica il tributo, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi per le singole imposte di propria competenza (IMU, TARI, ecc.), delle dichiarazioni di residenza, dei dati provenienti dall'Agenzia del Territorio, dalla Conservatoria e da tutti i propri archivi, nonché degli accertamenti notificati, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente

compilati, su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. ²

Il versamento del tributo è effettuato mediante l'utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (scadenze fissate per l'IMU: 16 giugno e 16 dicembre). È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per il primo anno di applicazione dell'imposta (2014) si applicano le scadenze previste dall'art. 4, comma 12-quater, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 5,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

L'eventuale invio ai contribuenti, come individuati dagli archivi tributari, dei conteggi e dei modelli di pagamento precompilati con gli importi presuntivi di quanto dovuto, avviene nella consapevolezza della possibile non correttezza dei calcoli e delle intestazioni, derivanti da inesistenza di variazioni e di aggiornamenti riferiti a fatti non ancora conosciuti o addirittura non ancora verificatisi.

Qualora il contribuente individui errori o imprecisioni negli avvisi pervenuti, anche dovuti a variazioni non ancora recepite dall'Amministrazione Comunale, è tenuto a far correggere presso l'ufficio tributi comunale i calcoli e i modelli di versamento allo scopo di effettuare il pagamento in modo corretto.

² Art. 1, comma 688, legge 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Qualora l'amministrazione comunale provveda alla riscossione della quota TASI dovuta dal solo occupante in concomitanza con la bollettazione TARI mediante invio di un unico avviso, il pagamento può essere richiesto alle scadenze fissate per il pagamento della medesima cartella TARI.

È comunque fatta salva la possibilità per il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle aliquote annue, sulla base di situazioni organizzative e di bilancio specifiche e nel rispetto della legislazione vigente, di introdurre una diversa ripartizione e diverse scadenze.

Si considerano utili i versamenti effettuati da contitolari, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che venga specificato da parte del soggetto che provvede al versamento, anche con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono ed il soggetto passivo per cui è stato effettuato il versamento.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'ammontare dell'imposta, in particolare per l'eventuale definizione di abitazione principale, si terrà conto però della mutata situazione.

Art. 14 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi. Assume anche la rappresentanza in giudizio per le controversie, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 - Attività di controllo, verifiche ed accertamenti

L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere

utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi dei dati in loro possesso avente rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta. Tali comunicazioni possono essere sostituite da collegamenti informatici tra i software gestionali esistenti, nel rispetto dei limiti di accesso dei singoli utenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

La notifica al contribuente di tutti gli atti relativi alla gestione dell'imposta (comunicazioni, richieste di informazioni, avvisi di accertamento, ecc.) può avvenire indifferentemente attraverso:

- notifica ai sensi del codice di procedura civile;
- posta raccomandata AR (con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del consegnatario, indicazione dei motivi per i quali non ha sottoscritto o per i quali non è stata consegnata);
- posta certificata comunicata dal contribuente ovvero reperita, per enti e socie-

tà, nell'indice delle pubbliche amministrazioni o nel registro ufficiale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti.

Qualora sia compatibile con la normativa vigente ed allo scopo di incentivare le attività di controllo, una quota delle somme accertate a titolo definitivo ed effettivamente incassate a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento TASI, potrà essere destinata dalla Giunta Comunale alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato all'attività di controllo, accertamento, notifica e riscossione.

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100 cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 200.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17 - Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto

dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 18 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante:

- esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili;
- ruolo affidato all'agente per la riscossione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 19 - Rimborsi e compensazione

Il soggetto passivo richiede il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI.

Nel caso di rimborso o compensazione effettuati a seguito di richiesta che, entro i termini per l'accertamento, risulti inesatta, il Comune recupererà con provvedimento sanzionatorio le somme indebitamente restituite.

Art. 20 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla legge 147/2013, all'art. 13 del decreto-legge 201/2011, convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento - come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 4 agosto 2014 - entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato 1 (art. 9) - Elenco servizi indivisibili

Servizio di polizia locale, al netto da proventi per sanzioni

Servizi scolastici (*)

Servizi culturali, sportivi e del tempo libero rivolti alla generalità della popolazione

Servizi tecnici, urbanistica e gestione del territorio

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale

Servizio di illuminazione pubblica

Servizi di protezione civile

Assistenza e beneficenza (*)

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Servizi cimiteriali

(*) con esclusione dei servizi a domanda individuale

REGOLAMENTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Istituzione della TASI	1
Art. 3 - Presupposto impositivo della TASI	2
Art. 4 - Base imponibile della TASI	2
Art. 5 - Soggetto attivo del tributo	3
Art. 6 - Soggetto passivo del tributo	3
Art. 7 - Aliquote e detrazioni	4
Art. 8 - Decorrenza	5
Art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune	6
Art. 10 - Esenzioni	6
Art. 11 - Riduzioni	8
Art. 12 - Dichiarazione	8
Art. 13 - Riscossione del tributo e modalità di versamento	9
Art. 14 - Funzionario responsabile	11
Art. 15 - Attività di controllo, verifiche ed accertamenti	11
Art. 16 - Sanzioni ed interessi	13
Art. 17 - Accertamento con adesione	13
Art. 18 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo	14
Art. 19 - Rimborsi e compensazione	14
Art. 20 - Normativa di rinvio	15
Art. 21 - Trattamento dei dati personali	15
Art. 22 - Entrata in vigore	15
Allegato 1 (art. 9) - Elenco servizi indivisibili	16